

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/CGF  
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 121/CGF – RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 2010

## 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Emanuele Conte, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1) RICORSO DELL’A.C. PRATO 1908 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LAMMA GIULIANO SEGUITO GARA PRATO/GIACOMENSE DEL 28.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 30.11.2010)

Con preannuncio di reclamo dell’1.12.2010, l’A.C. Prato 1908 S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 7.12.2010.

Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell’odierna seduta, previa audizione del calciatore squalificato.

Quanto alla cronologia dei fatti, emerge che al 17° minuto del primo tempo della gara, su segnalazione del secondo assistente, l’arbitro ha espulso il calciatore Giuliano Lamma, capitano della società reclamante, per aver, prima, compiuto un atto violento – non in fase di gioco – nei confronti di un avversario e, successivamente all’adozione del provvedimento sanzionatorio da parte del direttore di gara, rivolto a quest’ultimo veementi proteste, accompagnate da gesti irrispettosi, consistiti nel tirargli per due volte la maglietta.

Il Giudice Sportivo ha comminato al calciatore la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara, con la motivazione “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo; dopo la notifica del provvedimento di espulsione protestava vivacemente verso l’arbitro tirandogli per due volte la divisa”

Nella memoria della società, sottoscritta anche dal calciatore (alla quale sono stati allegati un DVD e fotografie), premesso di ben conoscere “*la posizione ostile di codesto Giudice ad accettare di esaminare la allegata ripresa televisiva...*”, si contesta la veridicità dell’accaduto, ammettendo che il Lamma avrebbe effettivamente compiuto un fallo di gioco nei confronti di un avversario, negando, tuttavia, in modo deciso, di averlo poi colpito con una testata al volto e di aver poi assunto, nei confronti dell’arbitro, il comportamento irrispettoso dallo stesso riferito.

In estrema sintesi, il motivo di gravame si fonda sull’errata descrizione e valutazione dell’atteggiamento del giocatore che, in tesi, voleva solo invitare l’arbitro a constatare la sostanziale “simulazione” posta in essere dall’avversario, asseritamente mai colpito al volto da una testata.

Peraltro, la sussistenza di una condotta simulatoria sarebbe dimostrata dal fatto che l’avversario (senza alcuna visibile lesione), si sarebbe rialzato spontaneamente (senza l’intervento

di alcun sanitario – diversamente da quanto riferito dall'arbitro-), continuando a giocare “senza conseguenze” (come descritto dall'Assistente del direttore di gara nel suo referto).

Quanto al gesto di protesta rivolto all'arbitro, si nega l'irriguardosità e violenza del comportamento, ammettendo solo che il direttore di gara sarebbe stato semplicemente “toccato”.

Si conclude per la riduzione della squalifica comminata in prime cure.

La Corte esaminati gli atti e ascoltato il calciatore Lamma, che ha confermato quanto riportato in memoria, ammettendo la censurabilità della sua condotta – descritta, però, nei termini dallo stesso riferiti nell'appello -, la Corte osserva, in primo luogo che, sul piano della rilevanza probatoria, è fuor di dubbio che le affermazioni contenute nelle relazioni degli ufficiali di gara abbiano natura e forza di prova privilegiata, non superabili da altre fonti cognitive, quali le immagini televisive o fotografiche, ammissibili solo in assenza di referto ufficiale sui fatti in contestazione.

Peraltro, deve dirsi che le fotografie allegate al ricorso, se nulla provano circa l'insussistenza del gesto violento nei confronti dell'avversario (in merito al quale la mancanza di più gravi lesioni o addirittura dell'impossibilità a continuare la gara, lungi dall'essere un'attenuante per la condotta censurata, giustificano solo la mancata irrogazione di ben più grave sanzione), appaiono sicuramente probanti dell'avvenuto contatto fisico tra calciatore e direttore di gara.

Ogni disquisizione sulla circostanza se l'arbitro sia stato solo “toccato” o sia stato leggermente trattenuto per la divisa appare non suscettiva di poter significativamente incidere sulla valutazione, essendo indiscussi sia il comportamento materiale che la volontà, pur in assenza di ogni componente violenta, di contestare vibratamente una decisione dell'arbitro stesso.

La Corte esprimendo, quindi, il convincimento che la condotta attuata sia sicuramente contraria ai canoni imposti del Codice di Giustizia Sportiva, ritiene, in relazione a quest'ultimo addebito, che la squalifica inflitta al giocatore Giuliano Lamma possa essere ridotta, alla luce dell'assenza di un'evidente violenza del gesto, a tre giornate effettive di gara, comprensiva anche di quella relativa alla condotta violenta attuata nei confronti di un avversario di gara.

Nel senso e nei limiti che precedono, il ricorso deve intendersi parzialmente accolto.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Prato 1908 S.p.A. di Prato, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Lamma Giuliano a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

**- DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31.12.2010 INFLITTA AL SIG. OTTAVIANI SIMONE**

**- DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAVAGNA MATTEO;**

**SEGUITO GARA FOLIGNO/NOCERINA DEL 28.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 30.11.2010)

La società Foligno Calcio ricorre contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, emanata con il Com. Uff. n. 75/DIV del 30.11.2010, con la quale si squalifica per 6 giornate il calciatore Matteo Cavagna “perché protestando verso l'arbitro lo spingeva con entrambe le braccia facendolo arretrare di circa un metro; espulso, al termine della gara tornava sul terreno di gioco e avvicinato l'arbitro che rientrava negli spogliatoi gli rivolgeva frasi offensive e minacciose, tentando di aggredirlo, prontamente fermato dai compagni di squadra”.

Con lo stesso ricorso, la società Foligno Calcio chiede a questa Corte di riformare il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con lo stesso citato Com. Uff., con il quale si infligge al dirigente Simone Ottaviani l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino al 31.12.2010 “perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi rivolgeva all'arbitro reiterate frasi offensive.

I due reclami configurano dunque due ricorsi distinti, che devono essere trattati separatamente.

Per quanto concerne il primo reclamo, contro la squalifica per 6 giornate del calciatore Cavagna, il ricorso della società Foligno Calcio ricostruisce gli eventi che hanno condotto alla squalifica distinguendo il momento dell'espulsione da quello degli insulti rivolti all'arbitro alla fine della partita. Propone una ricostruzione di entrambi i fatti che tenga conto di circostanze attenuanti, come il parapiglia che si sarebbe creato in occasione del primo episodio, la ridotta forza della spinta nei confronti dell'arbitro da una parte; e l'assenza di comportamenti esplicitamente violenti nel corso del diverbio sorto al termine della gara.

Ricorda inoltre che il calciatore squalificato non ha precedenti rilevanti in carriera, e chiede perciò la riduzione della sanzione.

La C.G.F. osserva che per quanto riguarda entrambe le argomentazioni non può prendersi in considerazione alcuna ricostruzione dei fatti puniti dal Giudice Sportivo che non derivi dalla lettura degli atti di gara. Rileva che nel caso del calciatore Cavagna la gravità della sanzione è giustificata dal lungo intervallo di tempo intercorso fra l'espulsione e gli insulti intervenuti a fine gara. Espulso al minuto 23° del secondo tempo, Matteo Cavagna non ha accettato la sanzione ma ha reagito con insulti al termine della partita.

D'altra parte, considerato che il calciatore Cavagna non ha mai subito espulsioni fino ad oggi, la Corte ritiene di ridurre l'entità della squalifica.

Il reclamo contro la squalifica del dirigente Ottaviani, emanata con lo stesso Com. Uff. n. 75/DIV del 30.11.2010, propone una ricostruzione dei fatti che diverge in parte da quanto attestato negli atti di gara, suggerendo che l'arbitro abbia errato nel percepire le parole offensive che gli sono state rivolte. Anche in questo caso, la società Foligno Calcio, ricorrente, chiede la riduzione della sanzione.

La C.G.F. richiama quanto osservato per il caso precedente, concludendo che non vi sono elementi che possano indurre a riformare la decisione del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Foligno Calcio S.r.l. di Foligno (Perugia):

- accoglie parzialmente, riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cavagna Matteo, a 5 giornate effettive di gara;

- respinge il ricorso proposto per il signor Simone Ottaviani.

Dispone restituirsi la tassa reclamo per il ricorso proposto per il calciatore Cavagna Matteo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo per il ricorso proposto per il signor Simone Ottaviani.

### **3) RICORSO DELL'A.S.D. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. AUTERI GAETANO SEGUITO GARA NOCERINA/GELA DEL 5.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 7.12.2010)

Con preannuncio di reclamo del 7.12.2010, l'A.S.G. Nocerina S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 11.12.2010.

Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell'odierna seduta, alla quale non si sono presentati, pur avendone formulato richiesta, il signor Auteri e il difensore della società.

Oggetto della cognizione è il comportamento addebitato all'allenatore della squadra ospitante, signor Gaetano Auteri il quale, al termine della gara, aveva raggiunto l'arbitro, ancora all'interno del terreno di gioco, rivolgendogli una frase gravemente ingiuriosa.

Il Giudice Sportivo ha comminato all'allenatore la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara, con la motivazione "per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara".

Nella memoria della società si assume che la frase ingiuriosa non sarebbe stata rivolta al direttore di gara ma all'allenatore avversario con il quale, al termine della partita, avrebbe avuto un

acceso diverbio in ragione dell'atteggiamento, ritenuto antisportivo, mantenuto dalla squadra di questi per tutta la partita.

L'arbitro avrebbe così equivocato pensando, erroneamente, di essere il destinatario dell'ingiuria.

Si chiede, per questo, la riduzione della squalifica comminata in prime cure e, in subordine, la commutazione della squalifica in un'ammenda.

La Corte esaminati gli atti, osserva quanto segue:

- il signor Auteri ha proposto appello avverso la sanzione inflitta asserendo che l'arbitro si sarebbe erroneamente ritenuto offeso nella convinzione che la frase, indubbiamente ingiuriosa, rivolta all'allenatore avversario, sarebbe stata destinata a lui.

La tesi, fondata su una presunta *aberratio*, non appare al Collegio convincente.

E' sufficiente leggere, a questo fine, quanto riportato dall'arbitro nel suo referto poiché il tenore della frase pronunciata indica chiaramente che l'ingiuria è stata rivolta all'ufficiale di gara e non ad altri, atteso che la dichiarata speranza "di non vederti più", seguita dall'epiteto oltraggioso, non poteva che essere riferita al direttore di gara e non all'altro allenatore, se non altro alla luce dell'organizzazione del campionato di calcio.

Ciò posto, non vi è dubbio che l'offesa integri la fattispecie prevista e sanzionata ex art. 19.4 lett. a) C.G.S.; condotta particolarmente lesiva perché rivolta all'arbitro all'unisono con l'allenatore dell'altra squadra, parimenti sanzionato.

Quanto, infine, alla congruità della sanzione, il Collegio rileva, in primo luogo, come essa appaia assolutamente proporzionata in relazione alla gravità del comportamento tenuto nei confronti dell'arbitro, avvenuto al di fuori di qualsiasi *trance* agonistica.

Appare indubbio, poi, che si tratta di una condotta dolosa, di sicura valenza lesiva, posta in essere da soggetto che, per funzione e qualifica, è tenuto ad operare, più di altri, affinché le gare si svolgano con modalità scevre da comportamenti antisportivi o da ingiustificate animosità.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Nocerina S.r.l. di Nocera Superiore (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **4) RICORSO DEL F.B. BRINDISI 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BRINDISI/LATINA DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 7.12.2010)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 80/DIV del 7.12.2010, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €3.500,00 alla società F.B. Brindisi 1912.

Tale decisione veniva assunta perché durante l'incontro Brindisi/Latina disputatasi il 5.12.2010, sostenitori del F.B. Brindisi 1912 introducevano e accendevano nel proprio settore un fumogeno che veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze; gli stessi intonavano un coro offensivo verso il Ministro degli Interni.

Avverso tale provvedimento il F.B. Brindisi 1912 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 9.12.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 14.12.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.B.

Brindisi 1912 di Brindisi, dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----  
**Publicato in Roma il 23 dicembre 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete